

REGOLAMENTO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

approvato con delibera del 14/12/2023 del Consiglio d'Istituto

Il Liceo Francesco Cecioni riconosce l'importanza della mobilità internazionale e dei soggiorni all'estero quali esperienze formative che favoriscono la crescita personale dello studente e lo sviluppo delle sue competenze interculturali e di cittadinanza.

Normativa di riferimento

Il presente regolamento fa riferimento alla Nota MIUR 843/2013, che precisa le linee guida derivanti da tutta la precedente normativa relativa alle esperienze di mobilità internazionale individuale che si elenca di seguito:

- Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3 (iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all'estero);
- C.M. 181/97 (validità delle esperienze di studio all'estero e sistema di valutazione per la riammissione dell'alunno nella sua scuola di origine);
- DPR n. 275/99, art. 14, comma 2 (disciplina di istituto per il riconoscimento degli studi all'estero);
- C.M. n. 236/99 (attribuzione dei crediti scolastici al rientro);
- D.Lgs. 226/2005, art. 13, comma 1 (disciplina dei soggiorni brevi e della valutazione intermedia)
- Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 (facilitazioni alla mobilità studentesca).

Art. 1 – Destinatari e durata

Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie riguardo il percorso educativo degli studenti, il liceo Cecioni indica il quarto anno di corso quale anno deputato alla mobilità internazionale individuale. Pertanto la preparazione e l'organizzazione dell'esperienza dovranno essere concordate tra lo studente, la sua famiglia e il Consiglio di classe nel corso del terzo anno di studi. Le esperienze di studio all'estero possono consistere in un intero anno scolastico o in periodi più brevi (trimestre/semestre).

Art. 2 - Adempimenti prima della partenza

1. Gli studenti interessati a trascorrere un anno di studio all'estero lo comunicano formalmente al Coordinatore di classe con congruo anticipo .

2. Il Consiglio di classe esprime un parere sull'opportunità di realizzare o meno tale esperienza, sulla base delle competenze possedute dallo studente anche in relazione alle possibilità di positivo reinserimento al suo ritorno. Tale parere, verbalizzato dal Cdc nella prima riunione utile e comunicato alla famiglia dal Coordinatore, non può essere comunque vincolante per la scelta operata da famiglia e studente.

3. Il Consiglio di classe indica un docente tutor a cui l'allievo e i genitori faranno riferimento per i rapporti con l'istituzione straniera ospitante e l'eventuale agenzia organizzatrice, prima della partenza, durante il periodo di soggiorno all'estero e al rientro dello studente.

4. Lo studente e la famiglia sottoscriveranno con l'Istituto un Patto formativo (Allegato 1), nel quale siano specificati i dati dell'agenzia organizzatrice, le finalità generali del programma di studi ed eventuali attività ricadenti nei PCTO, la durata del soggiorno, le modalità di interazione tra tutor, studente e istituto ospitante estero. Detto accordo sarà sottoscritto dal Dirigente scolastico, dal tutor, dalla famiglia e dallo studente, congiuntamente all'accettazione del presente Regolamento.

5. Una volta conosciuta l'esatta destinazione all'estero e il piano di studi, il Consiglio di classe e lo studente concorderanno gli obiettivi formativi specifici relativi al soggiorno.

Art. 3 - Studenti con sospensione del giudizio e ripetenze

1. Come segnalato nella Nota MIUR 843/2013 per gli studenti con giudizio sospeso si perverrà allo scrutinio finale prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Per gli studenti non ammessi all'anno successivo (di norma il quarto anno) e che comunque effettuano l'anno di studio all'estero, tale anno sarà valido per la ripetenza dell'anno non superato (di norma il terzo anno): pertanto il credito scolastico sarà assegnato per detta classe.

Art. 4 - Permanenza all'estero

1. Lo studente dovrà comunicare al Tutor le materie studiate nella scuola all'estero e gli argomenti affrontati.

2. Il Tutor promuoverà una collaborazione tra scuola di origine e studente soprattutto via mail o tramite altri canali, e si renderà disponibile a inviare allo studente materiali o prove svolte per permetterle/gli di seguire lo sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani.

3. Il Tutor raccoglierà tutti i materiali inviati dallo studente, in particolare le discipline e gli argomenti studiati all'estero, e li trasmetterà al Consiglio di classe. Farà in modo che, per le materie non presenti nel corso di studio della scuola estera o con programmazioni radicalmente differenti, siano comunicati allo studente, entro la fine delle lezioni di giugno, i nuclei essenziali delle discipline necessari per un proficuo reinserimento nella classe successiva (o nel caso di studenti ripetenti vedi art. 3 comma 3) e su quali materie di indirizzo sarà necessaria

una breve discussione nel corso del colloquio di rientro (vedi art. 6).

Art. 5 - Rientro dello studente

1. Alla fine dell'esperienza all'estero lo studente dovrà trasmettere al Liceo Cecioni tutta la documentazione rilasciata dalla scuola straniera come certificati di frequenza, valutazioni nelle materie previste dal piano di studi, eventuali PCTO ecc. L'esperienza di mobilità individuale, per la sua valenza formativa e le competenze che tende a sviluppare (e.g. la competenza interculturale, il saper essere, fare e collaborare all'interno di una cultura altra), dà diritto a un numero minimo di ore di PCTO pari a 33/50/66 per rispettivamente il trimestre/semestre o anno scolastico all'estero. La documentazione rilasciata dalla scuola straniera va depositata in segreteria per essere inserita nel fascicolo personale dello studente.

2. Prima dell'inizio dell'anno successivo lo studente produrrà un'articolata relazione sull'esperienza all'estero che esporrà al Consiglio di classe in un colloquio dedicato da tenersi indicativamente a fine agosto/inizio di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

Art. 6 - Ammissione alla classe successiva, valutazione e credito scolastico

1. Il Consiglio di classe, ammettendo direttamente lo studente alla classe successiva, assegna il credito scolastico partendo dalla valutazione dell'esperienza all'estero nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza e considerando le competenze (disciplinari e trasversali) acquisite. Al fine di giungere ad una valutazione complessiva, per l'assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di classe

- a. esaminerà la documentazione rilasciata dall'istituto straniero e le valutazioni ivi conseguite;
- b. valuterà le competenze acquisite dallo studente attraverso un colloquio (vedi art. 5.2) riguardante tutti gli aspetti dell'esperienza;
- c. considererà il credito scolastico dell'anno precedente;
- d. valuterà durante lo stesso colloquio la padronanza dei nuclei essenziali necessari per garantire un proficuo reinserimento nella classe successiva delle sole materie di indirizzo che non siano state presenti nel piano di studi della scuola estera o che abbiano implicato un'articolazione di contenuti radicalmente diversa. Nello specifico, per gli indirizzi del Liceo Scientifico, matematica e fisica; per il Liceo Linguistico, inglese, Lingua 2 e Lingua 3 ecc.

2. Alla fine del colloquio, il Consiglio di classe assegna il credito scolastico in una seduta riservata ai soli docenti (modello di verbale, Allegato 2).

Art. 7 - Reinserimento dello studente

1. Sarà premura ed interesse dello studente, nel primo periodo dell'anno scolastico successivo il rientro, acquisire la padronanza dei nuclei essenziali di tutte le discipline, nei modi e tempi stabiliti in accordo con il docente. La verifica della padronanza di tali nuclei è unicamente funzionale al positivo reinserimento in classe. Non può dar luogo a valutazioni da imputare all'an-

no in corso. La valutazione finale dell'anno in corso dovrà basarsi esclusivamente su argomenti trattati nel corso dell'anno stesso da parte dell'intera classe.

1

Si ricorda che la padronanza dei nuclei essenziali delle materie d'indirizzo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente, deve essere presa in considerazione solo come uno dei quattro criteri sui quali basarsi per l'attribuzione del credito. Non rappresenta in nessun modo un esame di ammissione. Si ricorda che l'ammissione diretta alla classe successiva è prevista dalla normativa vigente.

Art. 8 - Soggiorni brevi

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi periodi, per gli studenti che abbiano effettuato all'estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi nel primo periodo dell'anno scolastico, ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

2. Nel caso di soggiorni brevi che implicino la permanenza all'estero durante il secondo periodo dell'anno scolastico e fino al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi all'anno successivo. Per l'assegnazione del credito scolastico, oltre a quanto previsto nell'Art. 6, si considererà, sempre al fine di arrivare ad una valutazione globale, anche la valutazione intermedia dell'anno in esame.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti il 30/10/2023, e dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2023, sarà applicabile agli studenti che effettueranno la mobilità individuale a partire dall'a.s. 2024/25 o nel semestre gennaio-giugno 2024. Per gli studenti che hanno effettuato l'anno all'estero nel 2022/23 o nel periodo settembre-dicembre 2023 (fino a gennaio 2024) l'assegnazione del credito scolastico e l'iter di reinserimento si effettuerà secondo le indicazioni concordate con lo studente dai singoli consigli di classe.

